

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(artt. 3, 47 e 76 D.P.R. 28.12.2000 n. 445)

OGGETTO: POLIZZA N. 01.000047518 DEL 07/09/2020
CONTRAENTE : ESSERE S.P.A.


Il/La sottoscritto/a **ELISABETTA FERRI** nato/a a Milano (Milano) il 07/06/1965, domiciliato/a per la carica in Milano, VIA SAN GREGORIO, 29 richiamate le sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità

Dichiara

di essere "DIRIGENTE" di S2C SPA Compagnia di Assicurazioni di Crediti e Cauzioni, con sede legale in Roma, Via Valadier, 44, e di essere legittimata a sottoscrivere la polizza fidejussoria in oggetto, in forza di conferimento degli occorrenti poteri da parte del Consiglio di Amministrazione in data 03/05/2018

Emessa in MILANO il 07/09/2020


LA DICHIARANTE



Polizza N.: 01.000047518 DEL: 07/09/2020
Procuratore: FERRI ELISABETTA



I.P.Z.S. SPA - OFFICINA C.V. - ROMA



Cognome... FERRI

Nome... ELISABETTA

nato il... 07/06/1965

(atto n. 2117 RP... I. SS. A. MILANO)

a... MILANO (.....)

Cittadinanza... ITALIANA

Residenza... Corbetta

Via... VIA GIUSEPPE PARINI n.29

Stato civile... ****

Professione... FUNZIONARIO

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura... 160

Capelli... CASTANI

Occhi... CASTANI

Segni particolari... N.N.

Firma del titolare *Elisabetta Ferri*

Corbetta il... 02/07/11

Impronta del dito
indice sinistro

D'ORDINE DEL SINDACO
(Roberta Galeazzi)
Roberta Galeazzi

Polizza			Intermediario
15	01.000047518	-	B014 ASSITECA SPA GENOVA
Ramo	Numero	Cod. Controllo	Intermediario Denominazione Sede

Spett.le
ARPAE
AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA - DIREZIONE GENERALE
Via Po, 5
40139 BOLOGNA (BO)

POLIZZA FIDEJUSSORIA A GARANZIA DI ATTIVITA' DI SMALTIMENTO ,DI RECUPERO DI RIFIUTI AI SENSI DEL D.LGS N.152/06 E S.M.I.

Premesso:

1) che, ARPAE AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA (in seguito denominata ente garantito) con DET-AMB-2020-3971 DEL 26/08/2020 - che prende atto della voltura della DET-AMB-2016-506 DEL 07/03/2016 allegata alla Delibera di G.R. n. 2357/2016 del 21/12/2016, ha autorizzato la ditta ESSERE S.P.A. con sede legale in VIA CARLO ZOTTI SNC 47122 FORLÌ FC - Codice Fiscale 00722020401 (in seguito denominata Contraente), all'esercizio dell'impianto di INCENERIMENTO DI RIFIUTI DI ORIGINE SANITARIA PERICOLOSI E NON PERICOLOSI CON RECUPERO ENERGETICO SITO IN VIA CARLO ZOTTI SNC IN COMUNE DI FORLÌ.

2) che a garanzia dell'adempimento degli obblighi verso l'ente garantito a lui derivanti dalle leggi, regolamenti e direttive applicabili in materia di smaltimento e di recupero dei rifiuti, e dalla Determina Dirigenziale di cui al punto 1), il contraente è tenuto a prestare una cauzione di Euro 367.500,00 (euro TRECENTOESSANTASETTEMILACINQUECENTO/00).

3) che la suddetta cauzione può essere prestata anche con una polizza fideiussoria;

Tutto ciò premesso:

la Società S2C SPA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI DI CREDITI E CAUZIONI - c.f. 10887901006 (in seguito denominata Società), con sede legale in via Valadier 44 - 00193 Roma, iscritta nel Registro delle Imprese di Roma al numero 1263406, iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazioni al n. 1.00176, Codice Fiscale 10887901006, in regola con il disposto della Legge 10 giugno 1982 n. 348 con la presente polizza, alle condizioni che seguono, si costituisce fidejussore del contraente, il quale accetta per sé, i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuto per le obbligazioni derivanti dal presente contratto a favore dell'ente garantito fino a concorrenza dell'importo massimo di Euro 367.500,00 (euro TRECENTOESSANTASETTEMILACINQUECENTO/00) per l'adempimento da parte del contraente medesimo degli obblighi innanzi richiamati. La presente polizza ha la durata a partire dal 01/09/2020 e fino al 24/01/2035

Condizioni Generali di Assicurazione

Art. 1 - Delimitazione della garanzia

La garanzia è costituita a fronte delle somme che la ditta autorizzata fosse tenuta a corrispondere alla ARPAE AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA a copertura delle spese necessarie, comunque inerenti o connesse, ad eventuali operazioni di smaltimento dei rifiuti, nonché di bonifica e ripristino delle installazioni e delle aree, in conseguenza delle attività di smaltimento di rifiuti ed in conseguenza delle eventuali inadempienze commesse nel periodo di durata della presente polizza fideiussoria determinate da qualsiasi atto o fatto colposo o doloso rispetto agli obblighi verso l'ARPAE derivanti dalle leggi, dai regolamenti, dall'autorizzazione di cui in premessa, da eventuali convenzioni e da ulteriori provvedimenti adottati da altri enti od Organi pubblici anche di controllo.

Art. 2 - Durata della polizza

La durata della presente garanzia fideiussoria fino al 24/01/2033, data di scadenza dell'autorizzazione. Decorso tale periodo la garanzia è valida per i successivi 2 anni e cioè fino al 24/01/2035. La garanzia potrà estendere la sua efficacia alle obbligazioni derivanti dal proseguimento dell'attività a seguito di rinnovo o proroga dell'autorizzazione previa integrazione accettata dalle parti.

Art. 3 - Calcolo del premio - Supplemento di premio

Il premio per il periodo di durata indicato in polizza, è dovuto in via anticipata ed in una unica soluzione. Nessun rimborso spetta al contraente per l'estinzione anticipata della garanzia. Trascorso il periodo di durata iniziale il contraente, fino a quando non presenti i documenti di cui al successivo art. 4, sarà tenuto al pagamento in via anticipata di supplementi (semestrali) di premio nella misura indicata nella tabella di liquidazione del premio. Il mancato pagamento di tali supplementi non potrà essere opposto all'ente garantito.

Art. 4 - Liberazione del contraente dall'obbligo di pagamento dei supplementi di premio

Il contraente per essere liberato dall'obbligo del pagamento dei supplementi di premio, deve consegnare alla Società:

- l'originale della polizza restituitogli dall'ente garantito, con annotazione di svincolo;
oppure

- una dichiarazione rilasciata dall'Ente garantito che liberi la società da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata, fermo restando che, ai fini del secondo comma dell'art. 3, detta dichiarazione non avrà in alcun caso effetto retroattivo.

Art. 5 - Pagamento del risarcimento

Il pagamento nei limiti dell'importo garantito con la presente polizza, sarà eseguito dalla società entro 30 giorni dalla notifica della delibera dell'ARPAE AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA che dispone, motivandola, l'escussione della

garanzia e la misura della stessa, restando inteso che ai sensi dell'art. 1944, secondo comma Codice civile, la Società non godrà del beneficio della preventiva escussione del contraente.

Il pagamento avverrà dopo un semplice avviso al contraente senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultimo, che nulla potrà eccepire in merito al pagamento stesso. Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate risultassero totalmente o parzialmente non dovute.

Art. 6 - Rivalsa - Surrogazione

Il contraente si impegna a versare alla Società, a semplice richiesta, tutte le somme che questa sia chiamata a corrispondere in forza della presente polizza per capitali interessi e spese con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art. 1952 Codice civile. La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, all'ente garantito, in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. Essa è pure surrogata all'ente garantito negli eventuali diritti al risarcimento in base alle polizze stipulate dal contraente per la responsabilità civile verso i terzi e verso operai in relazione all'esercizio dell'attività di cui al punto 1 della premessa, per quella relativa alla circolazione dei veicoli eventualmente impiegati nell'esercizio medesimo e per la responsabilità civile per i danni di inquinamento. Qualora tali polizze siano state emesse dalla Società questa potrà trattenere le somme liquidate fino a concorrenza di quanto pagato ai sensi del precedente art. 5. Rimane inteso che, in ogni caso, su detti risarcimenti a favore dell'ente garantito, questo avrà diritto di prelazione nei confronti della Società per la parte di costi sostenuti che non fosse coperta dalla presente polizza. La surrogazione e la compensazione di cui al terzo e quarto comma non pregiudicano i diritti della Società verso il contraente, di cui al primo comma. Ovviamente se dopo il rimborso da parte del contraente delle somme versate ai sensi della presente polizza dalla Società, questa conseguirà, in forza della predetta surrogazione o compensazione, una quota dei risarcimenti liquidati sulle polizze di cui al terzo comma, si procederà ai relativi conguagli. L'ente garantito faciliterà le azioni di recupero fornendo alla Società tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 7 - Rivalsa delle spese di recupero

Gli oneri di qualsiasi natura che la Società dovrà sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla presente polizza sono a carico del contraente.

Art. 8 - Liberazione della garanzia - Deposito cautelativo

Il contraente è tenuto, a semplice richiesta della Società, a provvedere alla sostituzione della presente garanzia con altra accettata dall'Ente garantito, liberando conseguentemente la Società stessa da ogni impegno nei seguenti casi:

- protesto a carico del contraente o altra manifestazione di sua insolvenza;
- liquidazione, trasformazione o cessione della ditta contraente;
- cessazione o sospensione di validità totale o parziale per qualsiasi ragione (mancato pagamento del premio, recesso dell'assicuratore per sinistro ecc.) e/o insufficienza di copertura delle polizze di responsabilità civile di cui al terzo comma dell'art. 6;
- soccombenza del contraente nel primo grado di una causa di danni per un importo non integralmente coperto da una delle polizze di cui al precedente punto c);
- revoca dell'autorizzazione da parte dell'ente garantito o delibera di presa di atto della rinuncia all'esercizio dell'attività prevista in polizza da parte del contraente. In mancanza della suddetta liberazione il contraente si obbliga a costituire in pegno presso la Società, entro 20 giorni dalla richiesta, contanti o titoli di gradimento della Società medesima per un valore pari all'importo massimo garantito con la presente polizza.

Art. 9 - Imposte e tasse

Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 10 - Forma delle comunicazioni alla Società - Foro competente

Tutte le comunicazioni e notifiche alla Società, dipendenti dalla presente polizza, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della sua direzione generale, risultante dal frontespizio della polizza stessa. Il Foro competente è esclusivamente quello dell'autorità giudiziaria del luogo dove ha sede l'ente garantito per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti di esso. Per quanto attiene invece ai rapporti fra la Società ed il contraente, il Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo dove ha sede la direzione della Società ovvero quello del luogo dove ha sede l'agenzia alla quale è assegnata la polizza.

MILANO, lì 07/09/2020

IL CONTRAENTE

L'ENTE GARANTITO

S2C SPA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI DI
CREDITI E CAUZIONI

Fanni Chiodella

POLIZZA FIDEIUSSORIA

Polizza			Intermediario	
15 Ramo	01.000047518 Numero	- Cod. Controllo	B014 ASSITECA SPA GENOVA Intermediario Denominazione Sede	
Contraente (Obbligato principale)			Codice Fiscale	
ESSERE S.P.A.			00722020401	
Sede		Via/p.zza n.civico		Cap
FORLÌ		VIA CARLO ZOTTI SNC		47122
Ente garantito (Beneficiario)		Sede		
ARPAE AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA - DIREZIONE GENERALE		VIA PO, 5 40139 BOLOGNA BO		
Estremi ed oggetto del contratto				
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE PER L'ESERCIZIO DELL'INSTALLAZIONE ADIBITA A INCENERIMENTO DI RIFIUTI DI ORIGINE SANITARIA PERICOLOSI E NON PERICOLOSI CON RECUPERO ENERGETICO SITO IN VIA CARLO ZOTTI SNC IN COMUNE DI FORLÌ.				
Garanzia per: POLIZZA FIDEIUSSORIA A GARANZIA DELL'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI LEGGE E/O REGOLAMENTARI, NONCHÉ DI TUTTE LE PRESCRIZIONI CONTENUTE NELL'AUTORIZZAZIONE DI CUI SOPRA.				
Durata prevista: giorni 5259		dal 01/09/2020		al 24/01/2035

La Società S2C SPA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI DI CREDITI E CAUZIONI (in seguito denominata Società) domiciliata in Roma, Via Valadier 44, in base alla richiesta del Contraente, con la presente polizza di Assicurazione ed alle Condizioni Generali e Particolari che seguono, si costituisce fideiussore a favore dell'Ente Garantito, nell'interesse del Contraente, sino alla concorrenza della somma massima assicurata

di € 367.500,00

(euro: TRECENTOSESANTASETTEMILACINQUECENTO/00)

per il risarcimento dei danni diretti che derivassero all'Ente Garantito dal mancato adempimento degli obblighi ed oneri specificatamente indicati nella causale, assunti dal Contraente in dipendenza del contratto sopraindicato.

Agli effetti della liquidazione del premio, la durata della presente polizza è quella sopra prevista, fermo l'obbligo del Contraente di pagare gli eventuali supplementi di premio a titolo di integrazione, in caso di maggior durata, da regolarsi come da art. 2 delle C.G.A.

La presente garanzia è assunta dalla Società contro il pagamento dell'importo totale del premio, accessori e relative tasse come sotto specificato.

Ammontare della garanzia € 367.500,00

Tasso di premio imponibile annuo P.C.

PREMIO:

€ 18.518,52 Premio netto	€ 3.703,70 Accessori	€ 0,00 Autentica	€ 2.777,78 Imposte	€ 25.000,00 Premio Totale
-----------------------------	-------------------------	---------------------	-----------------------	------------------------------

PROROGA: Semestrale

€ 617,04 Premio netto	€ 123,40 Accessori		€ 92,56 Imposte	€ 833,00 Premio Totale
--------------------------	-----------------------	--	--------------------	---------------------------

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1. - Delimitazione del rischio. - Alle Condizioni Generali e Particolari contenute nella presente polizza la Società, fino alla concorrenza della somma massima assicurata, si costituisce fideiussore nell'interesse del Contraente, per le somme che questi fosse tenuto a corrispondere all'Ente Garantito in relazione ad inadempienze verificatesi dopo la stipulazione ed il perfezionamento della polizza ed entro i limiti di durata della polizza stessa. Non sono comprese nell'assicurazione, salvo espressa deroga nelle condizioni particolari, le penalità, i lucri mancanti, gli interessi moratori, i danni indiretti e più in generale, tutte le obbligazioni che non siano direttamente inerenti all'esecuzione del contratto o dell'obbligazione garantita.

Qualunque sia il numero delle inadempienze commesse dal Contraente nel periodo di durata della presente polizza, la Società non potrà essere tenuta a pagare, a titolo di indennizzo per il complesso delle inadempienze stesse, una somma maggiore di quella assicurata.

Art. 2. - Calcolo del premio - Durata - Liberazione della garanzia. - Il Contraente, all'atto della stipulazione della polizza, ha indicato la durata presuntiva del periodo di tempo occorrente per ottenere la prova della liberazione; in base a tale dichiarazione è stato liquidato il premio iniziale. In caso di minor durata, il premio pagato resterà acquisito alla Società. In caso di maggior durata e comunque fino a quando il Contraente non presenti i documenti di seguito indicati, esso è tenuto al pagamento di supplementi di premio. Tali supplementi sono dovuti in via anticipata, nella misura indicata nella tabella di liquidazione del premio. Il mancato pagamento di supplementi di premio non potrà essere opposto, in nessun caso, all'Ente Garantito. Il Contraente, per essere liberato dall'obbligo di pagamento dei supplementi di premio, deve consegnare alla Società:

- L'originale della polizza restituito dall'Ente Garantito con annotazione di svincolo;
- Una dichiarazione rilasciata dall'Ente Garantito che liberi la Società da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata, fermo restando che detta dichiarazione non avrà in alcun caso effetto retroattivo

Il premio può essere pagato dal Contraente mediante bonifico bancario, assegno circolare o con altro mezzo legittimo accettato dall'intermediario autorizzato cui è affidata la polizza.

Art. 3. - Pagamento del risarcimento. - Il pagamento delle somme dovute in base alla presente polizza sarà effettuato dalla Società entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta dell'Ente Garantito, restando inteso che, ai sensi dell'articolo 1944 C.C., comma 2, la Società non godrà del beneficio della preventiva escussione del Contraente. Il pagamento avverrà dopo un semplice avviso al Contraente senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultimo, che nulla potrà eccepire alla Società in merito al pagamento stesso. Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate risultassero totalmente o parzialmente non dovute.

Art. 4. - Diritto di surrogazione. - Dopo ogni pagamento effettuato in dipendenza della presente polizza, la Società resta surrogata all'Ente Garantito in ogni diritto ed azione nei confronti del Contraente e di altri eventuali responsabili o terzi in qualsiasi modo obbligati, per il recupero di tutte le somme da essa corrisposte per capitali ed interessi e di tutte le spese sostenute.

Ove la Società lo richieda, l'Ente Garantito è tenuto a fare ad essa formale cessione dei detti diritti ed azioni, a munirla dei necessari mandati e ad assisterla efficacemente nell'esperimento delle azioni medesime, fornendole tutti i documenti che la Società ritenga utili.

Art. 5 - Regresso - Il Contraente si impegna a rimborsare a semplice richiesta della Società tutte le somme da questa versate in forza della polizza per capitale, interessi e spese (comprese quelle necessarie per il recupero delle somme versate) con espressa rinuncia ad ogni eccezione ed in particolare quelle previste dall'art. 1952 C.C.. Gli interessi di cui al D.Lgs. 231/2002 decorreranno automaticamente trascorsi 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 6 - Obbligo di versamento a carico del Contraente. - Se, in corso di vigenza della polizza, si dovesse verificare anche solo uno degli avvenimenti descritti di seguito, il Contraente e gli eventuali coobbligati saranno obbligati in solido tra loro a versare alla Società l'importo pari alla somma massima assicurata entro 15 giorni dalla richiesta.

Tale obbligo sussiste nei seguenti casi:

- protesti, sequestri cautelari, ingiunzioni di pagamento, pignoramenti immobiliari o mobiliari, iscrizioni di ipoteca giudiziale su immobili di proprietà e qualunque altra manifestazione esterna del possibile stato di insolvenza a carico del Contraente o di uno degli eventuali coobbligati;
- cessione totale o parziale o affitto a terzi dell'azienda del Contraente o di un suo ramo significativo senza la previa approvazione della Società;
- modifica nella composizione del capitale del Contraente che determini la sostituzione del soggetto controllante, senza la previa approvazione della Società;
- inizio di qualunque forma di trattativa con i creditori da parte del Contraente o di uno degli eventuali coobbligati volta a realizzare un accordo di ristrutturazione/dilazione del debito, o di sua riduzione concordataria in qualunque forma prevista (stragiudiziale o giudiziale);
- sequestri penali, Commissariamento del Contraente o di uno degli eventuali coobbligati, nomina di Amministratore Giudiziario;
- escussione di polizze fideiussorie prestate nell'interesse del Contraente o di uno degli eventuali coobbligati;
- mancata osservanza di ordini e/o intimazioni provenienti dall'Ente Garantito;
- qualsiasi ritardo nel pagamento dei premi dovuti alla Società.

Le somme versate saranno trattenute dalla Società ed utilizzate in tutto o in parte per adempiere alle eventuali obbligazioni derivanti dalla polizza e, una volta che la polizza sia estinta, il residuo sarà riassegnato al soggetto solvente incrementato dell'importo netto corrisposto alla Società per interessi sulla somma depositata dall'Istituto Bancario presso il quale la Società ha depositato gli importi ricevuti.

Art. 7.- Imposte e tasse. - Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 8. Forma delle comunicazioni alla Società - Foro competente. - Tutte le comunicazioni o notifiche alla Società, dipendenti dalla presente polizza, per essere valide dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione Generale risultante dal frontespizio della polizza stessa.

Il Foro competente è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria del luogo dove ha sede l'Ente Garantito per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti di esso.

In caso di controversia tra la Società e il Contraente, il Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo dove ha sede la Direzione della Società ovvero quello dove ha sede l'Agenzia che ha emesso la polizza ovvero quello dove ha sede il Contraente.

IL CONTRAENTE

L'ENTE GARANTITO

S2C SPA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI DI
CREDITI E CAUZIONI

Ferruccio Chiodella

Agli effetti degli artt. 1341-1342 C.C., i sottoscritti dichiarano di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle C.G.A.:

Art. 5 – (Regresso – Rinuncia alle eccezioni)

Art. 6 – (Obbligo di versamento a carico del Contraente – Disciplina delle somme versate)

Art. 8 – (Deroga alla competenza territoriale)

IL CONTRAENTE

RICEVIMENTO CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE/INFORMATIVA RECLAMI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del Regolamento Isvap n. 35 del 26 maggio 2010 (Regolamento concernente la disciplina degli obblighi di informazione e della pubblicità dei prodotti assicurativi, di cui al Titolo XIII del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni Private), il Contraente dichiara di aver preventivamente ricevuto le Condizioni di Assicurazione.

I reclami potranno essere inoltrati per iscritto a: S2C SPA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI DI CREDITI E CAUZIONI – Ufficio Reclami – Via Valadier, 44 – 00193 ROMA, oppure al numero di fax: 06.83970145, oppure al seguente indirizzo e-mail: reclami@s2cspa.it. In caso di mancato riscontro entro 45 giorni o riscontro non soddisfacente l'esponente potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale, 21 – 00187 ROMA, ferma restando la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

IL CONTRAENTE

Emessa in tre esemplari ad un solo effetto in MILANO il 07/09/2020

L'importo di € 25.000,00 è stato pagato oggi _____ a mie mani.

L'ESATTORE

Lasciata volutamente in bianco

ALLEGATO per la sottoscrizione con Firma Digitale

Polizza			Intermediario
15 Ramo	01.000047518 Numero	46193053 Cod. Controllo	B014 ASSITECA SPA GENOVA Intermediario Denominazione Sede
Contraente (Obbligato principale)			Codice Fiscale
ESSERE S.P.A.			00722020401

La presente polizza è conforme alla polizza originata e prodotta in via informatica e sottoscritta con firma digitale dalla S2C S.P.A. nella persona di **ELISABETTA FERRI** in forza dei poteri derivanti dalla delibera da parte del Consiglio di Amministrazione in data 03/05/2018.

La presente polizza è emessa nel rispetto delle regole tecniche per la formazione, trasmissione, conservazione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione anche temporale dei documenti informatici, nonché in materia di generazione, apposizione e verifica della firma digitale, come stabilito dal Codice dell'Amministrazione Digitale (Dlgs 82/2005 e succ. modd) e dalle vigenti Regole Tecniche dettate con decreti ai sensi dell'art. 71 del CAD.

La validità della garanzia prestata con la presente polizza, e la conformità dell'esemplare cartaceo all'originale informatico è verificabile secondo la procedura di seguito indicata:

- 1) Collegarsi al sito www.s2cspa.it
- 2) Accedere all'area "VERIFICA POLIZZA-APPENDICE CON FIRMA DIGITALE" selezionando il tasto presente nella pagina di accoglienza del sito.
- 3) Eseguire la procedura di verifica del documento di polizza secondo le istruzioni operative indicate nelle pagine del sito.

Riferimenti della polizza da indicare nella procedura di verifica:

NUMERO POLIZZA:	01.000047518
CODICE DI CONTROLLO:	46193053

Per ulteriori informazioni o segnalazioni contattare la direzione S2C utilizzando i riferimenti indicati nella sezione "Contatti" del sito.